

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 luglio 2015, n. 14727 – Pres. Di Palma – Rel. Dogliotti

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, tra M.G., da un lato e la moglie P.A.M. e la figlia delle parti M.M., dall'altro, il Tribunale di Marsala, con provvedimento 26/04/2012, revocava il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla moglie e la condannava a restituire l'immobile al marito.

La Corte d'Appello di Palermo, con provvedimento in data 13/12/2012, confermava tale provvedimento, impugnato dalla figlia delle parti, M.M.

Ricorre per cassazione la figlia delle parti. Resiste con controricorso il padre.

Non si ravvisano violazioni di legge.

La Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 308 del 2008) ha già avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 154 quater c.c. (oggi 337 sexies c.c.), la dove la norma prevede la revoca dell'assegnazione, quando il coniuge cessa di abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. La Corte Costituzionale ha interpretato la norma, nel senso che comunque debba essere salvaguardato l'interesse del figlio minore o maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Nella specie, è da ritenere che il pacifico trasferimento della madre assegnataria, comporti necessariamente il venir meno dell'assegnazione della casa. La figlia maggiorenne, priva di reddito, sarà ovviamente legittimata a richiedere ai genitori il mantenimento, che dovrebbe permetterle di procurarsi un nuovo alloggio, posto che, tra l'altro, il padre, tornando nella disponibilità dell'immobile, vedrà accresciuta la sua disponibilità economica.

Va pertanto rigettato il ricorso.

La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio tra le parti.